



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

N. 8/2015 del registro delle ordinanze

DATA 17/04/2015

**CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER
IRREPERIBILITA' ACCERTATA**

IL SINDACO

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

VISTI, in particolare, gli atti relativi:

- agli accertamenti, opportunamente intervallati, eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 26/02/2014 al 26/03/2015 come risultanti dagli accertamenti eseguiti nelle date 26/02/2014, 23/10/2014 e 26/03/2015; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante : "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- Visto il D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante : "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- Vista la comunicazione inviata con RACCOMANDATA A.R. da questo Comune in data 27/02/2014 al Sig. Wu Hongxin e notificata con deposito di copia dell'atto medesimo nella casa comunale in data 18.03.2015;
- Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del prima richiamato D.P.R. 223/1989, alla cancellazione da questo registro della popolazione residente;

ORDINA

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in Borgo San Carlo n. 15 della persona di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

N. d'ordine	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	Luogo di NASCITA	Data di nascita
1	I.S.	WU HONGXIN	Zhejiang (Cina Popolare)	21/06/1974

Con la conseguente eliminazione della scheda individuale e di famiglia.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi;

- venga trasmessa, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, All'Unità Sanitaria Locale, ed agli altri uffici comunali.


RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241;

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al sig. Prefetto della Provincia (Art. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223);

- che responsabile del procedimento è l'Ufficio Anagrafe;

IL SINDACO
Davetta Silvano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del registro

Data _____

Il sottoscritto Messo Comunale visto il Registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato a questo Albo pretorio per trenta giorni consecutivi: dal _____ al _____

Il Messo Comunale

UFFICIO ANAGRAFE

N. 1560

Li' 20/06/2015

- ALLA PREFETTURA DI Cuneo
- ALLA QUESTURA DI Cuneo
- ALL'A.S.L. N. 1 DI Cuneo

- Agli Uffici comunali:

- Tributi
- Leva
- Polizia Municipale

SEDE

.....per quanto di competenza



L'Ufficiale di Anagrafe

[Signature]